



diritto qualora non registrate entro i 20 giorni; propose che l'I. N. A. si valere delle argomentazioni suddette per tentare di risolvere la controversia transattivamente e ciò ad evitare la possibilità di un esproprio dell'area da parte dell'Istituto Case Popolari che potrebbe valersi delle disposizioni a suo favore contenute nel Testo Unico del 28/4/1938 n. 1165 sulla edilizia popolare ed economica.

In conformità della suddetta proposta, è stato di recente dato incarico all'Ispettore dell'I. N. A. per la Venezia Giulia, Dr. Magnani, di trattare un accordo in via transattiva, ma l'Istituto Case Popolari ha mantenuto fermo il suo punto di vista, sostenendo che il prezzo pattuito di L. 70 al mq. debba essere considerato come un impegno da valere fra enti di indiscussa moralità, all'infuori e al di sopra degli aspetti strettamente giuridici della questione.

Il Dr. Magnani nel riferire l'esito dell'incarico ricevuto, ha espresso il parere che, stante la limitata superficie dell'area, convenga all'I. N. A. di procedere alla stipulazione del contratto al prezzo già pattuito al fine di evitare che un recesso unilaterale dell'accordo abbia pregiudizievoli ripercussioni nell'attuale delicata situazione dell'I. N. A. in Trieste.

Per una esatta valutazione della sentenza è opportuno-